

## **Zona a Traffico Limitato. Per circolare e sostare in è necessario esporre l'autorizzazione**

I Giudici della sesta sezione civile della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 270 del 7 gennaio 202219 hanno ritenuto che non esporre il "pass" previsto per l'accesso e la sosta in Zona a Traffico Limitato comporta una violazione alle norme del Codice della strada.

### **LA VICENDA**

Un automobilista proponeva opposizione avverso un verbale di contravvenzione per infrazione al codice della strada, elevatogli per aver lasciato in sosta il proprio veicolo, in zona a traffico limitato, senza aver esposto il "pass" necessario per l'accesso alla predetta area. Il Giudice di prime cure di Agrigento rigettava l'opposizione. L'automobilista, avverso la decisione, interponeva appello ma anche il Tribunale di Agrigento rigettava il gravame. Proponeva ricorso per la cassazione di detta decisione l'automobilista. La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale.

### **LA DECISIONE**

Gli Ermellini dichiarano inammissibile il ricorso riassumendo che l'automobilista nelle motivazioni del ricorso lamenta la violazione o falsa applicazione di plurime norme di legge, perché: il verbale di contestazione richiamerebbe una norma del Codice della strada non coerente alla condotta sanzionata; il veicolo sarebbe stato lasciato in sosta con il "pass" d'accesso alla Z.T.L. regolarmente esposto sul parabrezza; la regolare esposizione del titolo di accesso alla Z.T.L. sarebbe confermata dall'istanza presentata dalla ricorrente al locale comando di Polizia, per ottenere l'annullamento in via di autotutela della sanzione. La Corte ritiene le censure inammissibili, perché propongono una revisione del giudizio di fatto svolto dal Tribunale, il quale, con decisivo passaggio della motivazione, ha affermato che "la relazione di servizio prodotta dal Comune di Agrigento, a firma dell'agente accertatore, precisa che l'autovettura multata fosse priva di pass autorizzativo esposto. Sulla base di tale considerazione, il giudice di merito ha ritenuto che, in disparte la questione relativa all'efficacia probatoria dell'atto redatto da pubblico ufficiale, se efficacia di piena prova fino a querela di falso delle dichiarazioni delle parti e dei fatti che il pubblico ufficiale attesti avvenuti in sua presenza, ovvero se prova liberamente valutabile dal giudice unitamente alle risultanze istruttorie proposte in relazione alle altre circostanze di fatto ..." dagli atti e documenti acquisiti al fascicolo non fosse emersa la prova diretta idonea a contrastare le risultanze del verbale di accertamento, secondo il quale la vettura era in sosta in modo irregolare. Né, del resto, detta prova contraria avrebbe mai potuto essere ricavata dall'unico elemento concreto allegato dall'automobilista: il fatto che lo stesso avesse presentato istanza di annullamento in autotutela della sanzione contestata, sostenendo che il "pass" fosse regolarmente esposto sul parabrezza della sua vettura, non è evidentemente idonea a dimostrare la circostanza di fatto, trattandosi di atto proveniente dalla parte interessata. La condotta sanzionata, dunque, è da individuare nella sosta in zona a traffico limitato in assenza di esposizione del relativo permesso di accesso. La mancata esposizione, infatti, si risolve non già in una utilizzazione del permesso, ma -al contrario- in una ipotesi di sua omessa utilizzazione; con il che non può tecnicamente configurarsi, in assenza di un suo uso, alcun profilo di abusività di quest'ultimo

### **Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza n. 274 del 7 gennaio 2022**

#### **FATTI IN CAUSA**

Con ricorso depositato l'8.2.2016 Omissis proponeva opposizione avverso un verbale di contravvenzione per infrazione al codice della strada, per aver lasciato il proprio veicolo in sosta, in zona a traffico limitato, senza esporre il "pass" necessario per l'accesso alla predetta area. Nella resistenza del Comune di Agrigento, il Giudice di Pace di Agrigento rigettava l'opposizione, con sentenza n. 537/2016. Interponeva appello avverso detta decisione Omissis e il Tribunale di Agrigento, con la sentenza impugnata, n. 1351/2019, emessa nella resistenza del Comune, rigettava il gravame. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Omissis, affidandosi a tre motivi. La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

Gli Ermellini dichiarano inammissibile il ricorso

Con la sentenza impugnata, n. 1351/19, il Tribunale di Agrigento ha confermato la sentenza n. 537/2016 del Giudice di Pace di Agrigento, con la quale era stata rigettata l'opposizione proposta da Omissis avverso un verbale di contestazione al Codice della Strada per la sosta di un veicolo all'interno di zona a traffico limitato in assenza del "pass" previsto per l'accesso a detta area, che dal verbale risulta non fosse esposto sul parabrezza, come previsto. Ricorre per la cassazione Omissis affidandosi a tre motivi, con i quali denuncia la violazione o falsa applicazione di plurime norme di legge, in relazione all'art. 360, primo comma, n.3, c.p.c. perché: il verbale di contestazione richiamerebbe una norma del Codice della Strada non coerente alla condotta sanzionata (primo motivo); il veicolo sarebbe stato lasciato in sosta con il "pass" d'accesso alla Z.T.L. regolarmente esposto sul parabrezza (secondo motivo); la regolare esposizione del titolo di accesso alla Z.T.L. sarebbe confermata dall'istanza presentata dalla ricorrente al locale comando di Polizia, per ottenere l'annullamento in via di autotutela della sanzione (terzo motivo). Le censure sono inammissibili, perché propongono una revisione del giudizio di fatto svolto dal Tribunale, il quale, con decisivo passaggio della motivazione, ha affermato che "... la relazione di servizio prodotta dal Comune di Agrigento, a firma dell'agente accertatore, precisa che l'autovettura multata fosse priva di pass autorizzativo esposto. La ricorrente si limita ad affermare che in realtà il pass fosse esposto in modo visibile sul parabrezza dell'autovettura" (cfr. pag.6 della sentenza impugnata). Sulla base di tale considerazione, il giudice di merito ha ritenuto che, "... in disparte la questione relativa all'efficacia probatoria dell'atto redatto da pubblico ufficiale, se efficacia di piena prova fino a querela di falso delle dichiarazioni delle parti e dei fatti che il pubblico ufficiale attesti avvenuti in sua presenza, ovvero se prova liberamente valutabile dal giudice unitamente alle risultanze istruttorie proposte in relazione alle altre circostanze di fatto ..." dagli atti e documenti acquisiti al fascicolo non fosse emersa la prova diretta idonea a contrastare le risultanze del verbale di accertamento, secondo il quale la vettura era in sosta in modo irregolare. Né, del resto, detta prova contraria avrebbe mai potuto essere ricavata dall'unico elemento concreto allegato dalla Omissis con il terzo motivo di ricorso: il fatto che la stessa avesse presentato istanza di annullamento in autotutela della sanzione contestata, sostenendo che il "pass" fosse regolarmente esposto sul parabrezza della sua vettura, non è evidentemente idonea a dimostrare la circostanza di fatto, trattandosi di atto proveniente dalla parte interessata. Le doglianze proposte dalla ricorrente si sostanziano, dunque, in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790)". Il Collegio condivide la proposta del relatore. La memoria depositata da parte ricorrente non offre argomenti ulteriori rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente riproductiva degli stessi. Né può essere condiviso l'assunto (cfr. pag. 4 della memoria) secondo cui la mancata esposizione del "pass" sul parabrezza della vettura della ricorrente costituirebbe una fattispecie di illecito autonoma e diversa da quella contestata nel caso di specie. La stessa ricorrente, infatti, afferma che la sanzione era stata elevata poiché "sostava ove vige il divieto di circolazione" (cfr. pag. 2 del ricorso), e la sentenza impugnata conferma, da un lato, che il verbale era stato elevato "per aver lasciato il veicolo in sosta ove vige il divieto di circolazione accedendovi abusivamente" (cfr. pag. 4 della sentenza) e, dall'altro lato, che "... la relazione di servizio prodotta dal Comune di Agrigento, a firma dell'agente accertatore, precisa che l'autovettura multata fosse priva di pass autorizzativo esposto" (cfr. pag. 6). La condotta sanzionata, dunque, è da individuare nella sosta in zona a traffico limitato in assenza di esposizione del relativo permesso di accesso. Né ha pregio l'ulteriore assunto, sempre contenuto a pag. 4 della memoria, secondo cui la mancata esposizione del "pass" costituirebbe un utilizzo abusivo dello stesso, con conseguente applicazione della sanzione specifica del ritiro del permesso indebitamente usato. La mancata esposizione, infatti, si risolve non già in una utilizzazione del permesso, ma -al contrario- in una ipotesi di sua omessa utilizzazione; con il che non può tecnicamente configurarsi, in assenza di un suo uso, alcun profilo di abusività di quest'ultimo. Infine, per quanto attiene l'ulteriore censura relativa alla tardività del deposito della relazione di servizio da parte del Comune, e dunque alla sua inutilizzabilità ai fini della decisione (cfr. pag. 5 della memoria) va ribadito che il termine previsto "... per il deposito di copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello contemplato dall'art. 416 c.p.c., che si applica, in virtù del richiamo operato dall'art. 2, comma 1 del medesimo D. Lgs. n. 150, per gli altri documenti depositati dall'Amministrazione" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9545 del 18/04/2018, Rv. 648048; conf. Cass. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 16853 del 09/08/2016, Rv. 640996, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15887 del 13/06/2019, Rv. 654292 e Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 14266 del 25/05/2021, Rv. 661443). In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento

di attività difensiva da parte del soggetto intimato nel presente giudizio di legittimità. Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto

PQM

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.